



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana
Città Metropolitana di Milano
COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DELLE SCUOLE DEI COMUNI DI:

LOTTO 1 - POZZUOLO MARTESANA CIG 70972281D3

LOTTO 2 – LISCATE CIG 70979261D5

L'appalto è suddiviso in n. 2 lotti e vi è la possibilità di presentare offerta per uno o tutti i lotti, ai sensi dell'art. 51, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

PARTE PRIMA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

ARTICOLO 1 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presente procedura aperta viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). La C.U.C. utilizza il sistema di intermediazione telematica di ARCA Lombardia denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it.

Pertanto, poiché l'intera procedura sarà svolta avvalendosi della predetta piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara, dovranno registrarsi e qualificarsi per la Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana', Codice Fiscale / Partita IVA 09571970962.

Per le indicazioni, la registrazione e la qualificazione e per tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, occorre far riferimento alle "Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel".

Gli operatori economici concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 24/07/2017 la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente. Eventuali variazioni delle date saranno comunicate ai concorrenti mediante la funzione «Comunicazioni della procedura» della piattaforma "Sintel" o Posta Elettronica Certificata, con un preavviso di 24 ore.

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento della stessa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla CUC per mezzo della funzione «Comunicazioni della procedura» presente sulla piattaforma Sintel, entro il perentorio termine delle ore 12.00 del giorno

14/07/2017. La risposta sarà pubblicata sul sito Sintel in aggiunta alla documentazione di gara già pubblicata entro il giorno 18/07/2017

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al concorrente.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta la non ricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l'esclusione dalla procedura.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai "log" del sistema. I concorrenti esonerano la C.U.C. e l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL ed a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della apposita procedura guidata su SINTEL, che consentono di predisporre:

- Plico telematico – "LOTTO 1 - Documentazione amministrativa";
- Plico telematico – "LOTTO 1 - Offerta economica".

- Plico telematico – "LOTTO 2 - Documentazione amministrativa";
- Plico telematico – "LOTTO 2 - Offerta economica".

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo <http://www.arca.regione.lombardia.it>.

1) COMPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La buste, denominate "**LOTTO 1 - Documentazione Amministrativa**" e "**LOTTO 2 - Documentazione Amministrativa**", devono contenere, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione firmata digitalmente:

A) Istanza di ammissione alla gara e annessa **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** resa nelle forme del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da redigere esclusivamente mediante DGUE, redatto in lingua italiana, indirizzata alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' e sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante del soggetto concorrente attestante:

- a) I dati del legale rappresentante;
- b) I dati del soggetto concorrente;
- c) La richiesta di essere ammessi alla procedura aperta con indicazione dell'oggetto della gara;
- d) L'indicazione di partecipazione come soggetto singolo, in raggruppamento o consorzio;
- e) il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti a pena di esclusione per l'ammissione alla gara.

Nel caso di raggruppamento o consorzio Ordinario di Concorrenti o GEIE non ancora costituito:

- ciascuno dei soggetti che formeranno il predetto raggruppamento, consorzio o GEIE deve presentare l'istanza di cui all'allegato A e le relative dichiarazioni sostitutive sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;

B) in caso di ATI, consorzio o GEIE già costituito: MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE con

rappresentanza (in originale documento elettronico firmato digitalmente o copia scansionata firmata digitalmente) conferito alla capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata, nel caso di ATI già costituite ovvero, **ATTO COSTITUTIVO** (in originale documento elettronico firmato digitalmente o copia scansionata firmata digitalmente) in caso di consorzio o di GEIE.

- C) **in caso di ATI, consorzio o GEIE non ancora costituito:** DGUE sottoscritta da ciascuno dei componenti l'ATI, il consorzio o il GEIE con la quale viene indicato a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo.
- D) **In caso di avalimento:** DGUE ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
- E) **Cauzione provvisoria**, come previsto dall'art. 4.1 del presente disciplinare comprendente l'impegno del fideiussore a costituire la garanzia fideiussoria definitiva, qualora l'offerente risulti aggiudicatario come previsto dall'art. 4.2 del presente disciplinare.
- F) **PassOE**, di cui all'art. 2, comma 3.2, Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità e successivo aggiornamento avvenuto con Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016.
- G) **Dichiarazione di avvenuto sopralluogo:** l'operatore economico deve effettuare autonomamente il sopralluogo, quest'ultimo è necessario per prendere perfetta conoscenza dei percorsi indicati nei Capitolati Speciali di Appalto, delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla presentazione dell'offerta e sullo svolgimento del servizio.
- H) **Copia della ricevuta del versamento all'ANAC.** Copia della ricevuta del versamento del contributo all'Anac, secondo quanto stabilito dalla stessa Autorità con deliberazione del 15 febbraio 2010. Il versamento potrà essere effettuato on line o in contanti secondo le modalità indicate nell'avviso dell'Anac, reperibile sul sito dell'Autorità all'indirizzo internet: www.anticorruzione.it. Gli importi e il codice identificativo gara (CIG) sono i seguenti:

LOTTO 1: Importo a base di gara: € 177.188,00

Contributo ANAC € 20,00

CIG 70972281D3

LOTTO 2: Importo a base di gara: € 109.000,00

Contributo ANAC € ESENTE

CIG 70979261D5.

2) COMPOSIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Le buste, denominate "**LOTTO 1 - Offerta economica**" e "**LOTTO 2 - Offerta economica**", devono contenere, a pena di esclusione:

1. l'offerta economica, redatta esclusivamente come da fac-simile allegato al presente disciplinare (**allegato Offerta economica**), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, con l'indicazione del luogo e della data di nascita del firmatario, nonché di tutti i dati per la corretta individuazione del soggetto (denominazione, ragione sociale, sede, partita Iva, codice fiscale, num. tel. e PEC). In caso di ATI l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente dell'ATI.

L'offerta economica deve riportare sia in cifre che in lettere (in caso di discordanza è ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione) il ribasso unico, espresso in percentuale, sul corrispettivo che la stazione appaltante pone a base di gara, pari a:

LOTTO 1 € 177.188,00 (oneri fiscali esclusi)

LOTTO 2 € 109.000,00 (oneri fiscali esclusi).

Il ribasso unico percentuale e il prezzo determinato dall'applicazione del ribasso devono essere indicati con due soli decimali oltre la virgola. Deve essere altresì indicato la parte di costo della sicurezza specifica aziendale rispetto al prezzo offerto.

Nella formulazione dell'offerta economica, il soggetto concorrente deve tener conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla

vigente legislazione che possano influire sui servizi oggetto dell'appalto e, quindi, sulla determinazione del prezzo.

Non sono ammesse offerte in rialzo o subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni.

La presentazione dell'offerta economica comporta l'accettazione di tutte le condizioni del capitolato speciale e del presente disciplinare di gara da parte dei soggetti concorrenti.

ARTICOLO 2 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

1. Ai sensi degli artt. 45 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, possono partecipare alla gara:
 - a) Gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società, anche cooperative;
 - b) I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
 - c) I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
 - d) I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 48, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - e) I consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter c.c.; si applicano al riguardo le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016;
 - f) Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
 - g) I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

ARTICOLO 3 - REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA

Per partecipare alla gara, i soggetti di cui ai punti precedenti devono possedere i seguenti requisiti:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE, MOTIVI DI ESCLUSIONE (ART. 80, D.LGS. N. 50/2016): Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura d'appalto:

- a) la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a. a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - a. b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

- a. c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- a. d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- a. e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- a. f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- a. g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- a. h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- b)** la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Le suddette esclusioni e quelle elencate nella precedente lettera a) vanno disposte se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
- dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- c)** Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni

rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- d)** Costituiscono cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto di un operatore economico le seguenti situazioni, anche se riferite a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:
- d.a)** la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
 - d.b)** l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
 - d.c)** la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - d.d)** la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
 - d.e)** una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - d.f)** l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - d.f-bis)** l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
 - d.f-ter)** l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
 - d.g)** l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 - d.h)** l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - d.i)** l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo

1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

- d.l)** l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- d.m)** l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- e)** Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del Codice dei Contratti.
- f)** Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo decreto, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- g)** Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 del D.Lgs. 50/2016 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
- h)** Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 del Codice dei Contratti nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- i)** Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.
- l)** Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o

finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- m)** In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
- n)** Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ART. 83, D.LGS. N. 50/2016): I concorrenti alle gare,

- a) se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
- b) se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO/FINANZIARIO (ART. 83, D.LGS. N. 50/2016): Essere in possesso di almeno 1 (una) referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 385/93, dalla quale risulti che il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire la fornitura di cui al presente bando rilasciata in data non anteriore al 31.01.2016.

In alternativa, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali, pari all'importo complessivo dell'appalto.

REQUISITI DI CARATTERE TECNICO PROFESSIONALE (ART. 83, D.LGS. N. 50/2016):

- a) di aver maturato idonea esperienza negli ultimi tre esercizi 2014/2015/2016 nella gestione di servizi trasporto scolastico analogo a quello oggetto della presente gara di importo almeno pari ad € 80.000,00 per ciascun anno indicato, (servizi integrativi scolastici, extrascolastici ed educativi); si deve allegare dettagliato elenco dei servizi svolti, in cui viene precisato: i committenti pubblici o privati, l'anno di riferimento, il numero di utenti e l'importo; L'esperienza viene comprovata da certificati rilasciati e vistati dalla committenza, nel caso quest'ultima sia un'amministrazioni e ente pubblico l'acquisizione di detto certificato avverrà d'ufficio, mentre nel caso sia un privato, sarà l'operatore economico ad esibire, su richiesta della Stazione Appaltante, il certificato in questione;
- b) avere disponibilità, a qualunque titolo, del personale e della attrezzatura idonei all'effettuazione delle prestazioni oggetto della presente gara;
- c) essere in possesso di:
- LOTTO 1: una sede operativa (deposito mezzi) distante non oltre i 10 KM dal Comune di Pozzuolo Martesana

- LOTTO 2: una sede operativa (deposito mezzi) distante non oltre i 10 KM dal Comune di Liscate.

Qualora l'operatore interessato avesse iniziato la propria attività da meno di tre anni potrà provare la suddetta capacità tecnica – professionale con una relazione circostanziata, la cui idoneità verrà valutata dalla Commissione giudicatrice.

ALTRE INFORMAZIONI

I concorrenti possono presentare offerta ai sensi dell'art. 48, D.Lgs. N. 50/2016 .

Si sottolinea, quanto segue:

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio, **a pena di esclusione** dalla gara dell'impresa stessa e del raggruppamento o consorzio.

Il concorrente è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (singola o associata) e, nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario, sempre con la medesima composizione.

Sono ammessi raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora formalmente costituiti.

Non è ammessa la modificazione successiva, nemmeno parziale, della composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario di concorrenti di gara dichiarata in sede di gara, pena l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

In caso di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti già costituito, deve, a pena di esclusione, essere allegata copia del mandato e relativa procura di costituzione del raggruppamento o consorzio.

In caso di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, deve, a pena di esclusione, essere formalizzato, mediante apposita dichiarazione, l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza e procura al soggetto, espressamente indicato quale soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata l'associazione di partecipazione.

Si evidenzia che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo e economico finanziario per la partecipazione a gara è acquisita, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81 comma 2 del codice, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, e che la stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti sopra indicati attraverso il sistema AVCPASS, reso disponibile da AVCP con la suddetta delibera attuativa. Conseguentemente tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui sopra.

NOTA BENE II "PASSOE" dovrà essere prodotto da tutte le singole imprese facenti parte di un R.T.I. o di un consorzio (costituendi o già costituiti) e da tutte le imprese per le quali il Consorzio concorre (nel caso di Consorzio di cooperative e di Consorzi stabili).

LA PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO (art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016)

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di

soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ARTICOLO 4 - GARANZIE PROVVISORIE

1. I concorrenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, D.Lgs. n. 50/2016, dovranno presentare, unitamente all'offerta, una garanzia provvisoria di:

LOTTO 1: € 3.543,76 (Euro tremilacinquecentoquarantè/76)

LOTTO 2: € 2.180,00 (Euro duemilacentottanta/00)

pari al 2% (due per cento) del prezzo posto a base di gara per ciascun lotto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50%, cinquanta per cento, nel caso in cui il concorrente risulti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia è ulteriormente ridotto è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ulteriormente ridotto del 20 per cento anche in via cumulativa, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia provvisoria può essere ulteriormente ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Infine l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresao della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire di tale beneficio il concorrente deve presentare copia della certificazione, di cui sopra.

La garanzia provvisoria sarà costituita alternativamente attraverso:

- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Del deposito il tesoriere rilascerà ricevuta che deve essere inserita nel plico unitamente alla dichiarazione necessaria per la partecipazione alla gara. Si applica il comma 8 del codice dei contratti, e, quanto allo svincolo, il comma 9.
- garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa e devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve provvedere, ai sensi dell'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, alla costituzione di apposita *garanzia definitiva*, con le modalità indicate nel medesimo articolo del codice

2. A pena di esclusione, l'offerta deve essere corredata - ai sensi dell'art. 93, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 - dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli articoli 103 e 104 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

ARTICOLO 5 - ALTRE CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE: AVVALIMENTO E SUBAPPALTO

- **AVVALIMENTO:** Ai sensi dell'art. 89, D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico - finanziario, tecnico - organizzativo di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega:
una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.

Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria

Resta fermo quanto previsto dal comma 1, art. 89 D.Lgs.50/2016, periodi secondo e terzo, da intendersi quest'ultimo riferito all'abito temporale di validità del sistema di qualificazione.

La stazione appaltante:

- verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice dei contratti, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80.
- impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

- SUBAPPALTO: Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i servizi/forniture o le parti di servizi/forniture che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

Procedura aperta svolta secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione in **favore del concorrente che avrà offerto il massimo ribasso** secondo quanto previsto dall'art. 95 del citato D.Lgs. n.

50/2016, con il criterio del minor prezzo.

La procedura di selezione delle offerte inizia, in seduta pubblica, presso la sede dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' in Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana, presso l'ufficio del Responsabile della Centrale unica di Committenza il giorno 27/07/2017 alle ore 09.00 per l'esame della documentazione amministrativa di ciascun concorrente ai fini dell'ammissione alle successive fasi di gara:

La commissione procederà per ciascun concorrente ad esaminare prima la documentazione amministrativa relativa al LOTTO 1 e successivamente al LOTTO 2.

Nelle sedute pubbliche è ammessa la presenza del legale rappresentante o suo delegato per ciascun concorrente, che verrà identificato dalla Commissione prima dell'inizio di ogni seduta. Il soggetto delegato deve essere munito di documento di delega, redatto su carta intestata.

Dopo avere esaminato la regolarità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, si determina l'elenco dei soggetti ammessi ed esclusi alla fase di gara.

Ai sensi dell'art. 29 del Codice dei Contratti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, è pubblicata nella sezione amministrazione trasparente nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti.

Successivamente o in altra seduta pubblica, di cui verrà data tempestiva comunicazione, avviene, sempre in seduta pubblica l'apertura delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice **procede alla individuazione delle eventuali anomalie delle offerte secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 e solo se il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a cinque**. Se le offerte risulteranno anomale, si procede alla verifica, secondo i criteri e le modalità previste dagli artt. 97, commi 2 e ss., D.Lgs. n. 50/2016.

Il Presidente della Commissione giudicatrice può, comunque, chiedere ai soggetti partecipanti alla gara di fornire, se necessario, ogni notizia utile a chiarire i contenuti dell'offerta e della documentazione presentata e/o di fornire idonea dimostrazione degli stessi, come previsto dall'art. 97, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, predisposta dalla Centrale Unica di Committenza, provvede all'aggiudicazione (art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016).

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta purché ritenuta valida.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, può essere disposto l'avvio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto.

Il soggetto aggiudicatario deve presentare, prima della sottoscrizione del contratto, nel termine comunicato dalla Centrale Unica di Committenza, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, ogni documentazione che l'Ufficio stesso provvederà a richiedere ai fini della stipula del contratto.

Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario, a seguito di verifiche, risultasse sprovvisto dei requisiti previsti dalla documentazione di gara e/o non in regola con le norme che disciplinano sia il settore specifico sia la procedura di gara, l'affidamento viene revocato immediatamente, senza che il soggetto abbia nulla a che pretendere dal Comune e viene affidato al secondo classificato.

Nessun compenso viene riconosciuto alle ditte concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte, i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno acquisiti al patrimonio archivistico dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana'.

ARTICOLO 7 - AGGIUDICAZIONE

La Commissione giudicatrice aggiudicherà l'appalto al concorrente che avrà offerto:

- il minor prezzo per il LOTTO 1
- il miglior prezzo per il LOTTO 2

In caso:

- di parità di punteggio si aggiudica in base a pubblico sorteggio
- di mancata aggiudicazione si procederà a procedura negoziata.

ARTICOLO 8 - PUBBLICAZIONI

Il presente disciplinare di gara, il bando e i capitolati speciali sono resi disponibili gratuitamente presso La Centrale Unica di Committenza con sede presso il Municipio del Comune di Pozzuolo Martesana (MI) in via Martiri della Liberazione n. 11.

Vengono, altresì, pubblicati, sempre nella versione integrale, sul sito Internet ufficiale del Comune di Pozzuolo Martesana www.comune.pozzuolomartesana.mi.it e del Comune di Liscate www.comune.liscate.mi.it nella sezione 'Amministrazione Trasparente', nonché sulla piattaforma "SINTEL".

Viene inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il bando di gara e alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l'estratto del bando di gara (artt. 72 e 73 del Codice dei Contratti).

ARTICOLO 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Capo Settore 3 "Affari generali": d.ssa. Maria Valeria SAITA

Il Responsabile della procedura di gara è il Capo Settore 1 "Centrale Unica di Committenza": dr. Giampiero COMINETTI.

ARTICOLO 10 - TRATTAMENTO DATI

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento dei lavori di cui trattasi.

Le imprese partecipanti sono informate che il conferimento dei dati personali è effettuato in funzione dell'espletamento della procedura finalizzata all'affidamento dei lavori in parola. Il trattamento degli stessi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, ecc.) avverrà tramite modalità manuali ed informatizzate.

I dati potranno essere comunicati e diffusi, previa richiesta di accesso nei limiti e con le modalità previste dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dal Regolamento comunale per l'accesso agli atti amministrativi.

Il *titolare* del trattamento è il Presidente dell'UCLAM.

Il *responsabile* del trattamento è il Responsabile della Centrale Unica di Committenza.

Al titolare del trattamento, la ditta potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Capo Settore 1 – Centrale Unica di Committenza
Dr. Giampiero COMINETTI